

Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5.

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Rinvio alla normativa europea
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Iniziative finanziabili
- Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 6 Esclusioni
- Art. 7 Cumulo dei contributi con altre agevolazioni
- Art. 8 Intensità dell'aiuto
- Art. 9 Spese ammissibili
- Art. 10 Spese non ammissibili
- Art. 11 Informazioni sul procedimento e nota informativa
- Art. 12 Presentazione delle domande
- Art. 13 Concessione ed erogazione dei contributi
- Art. 14 Rendicontazione delle spese
- Art. 15 Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 16 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 17 Sospensione ed interruzione del procedimento
- Art. 18 Obblighi dei beneficiari
- Art. 19 Rinvio dinamico
- Art. 20 Rinvio
- Art. 21 Disposizioni transitorie
- Art. 22 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) come confermato dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2 Rinvio alla normativa europea

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di schermo ed adibito a pubblico spettacolo cinematografico, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) piccola sala cinematografica: la sala con un numero di posti per spettatori non superiore a 500.

Art. 4 Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Non sono ammessi interventi realizzati in sedi ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti

1. Beneficiano dei contributi del presente regolamento le P.M.I. e le associazioni che svolgono attività economica ed esercitano attività di proiezione cinematografica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le P.M.I., al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere attive, regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente sul territorio regionale (codice ATECO 2007 59.14.00) come risultante dalla visura camerale e attestato nella domanda di contributo;
 - b) non essere in situazione di difficoltà come definito all'allegato A al presente regolamento;
 - c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 280 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
3. Le associazioni, al momento della presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituite ed operative.
4. Nel caso di domanda riferita ad un cinema multisala, il numero delle sale cinematografiche dello stesso non può essere superiore a tre, fermo restando il numero di posti per spettatori non superiore a 500 complessivamente per le sale esistenti.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono esclusi dai contributi del presente regolamento le multisala con più di tre sale cinematografiche, i multiplex ed i cinema all'aperto.

Art. 7 Cumulo dei contributi con altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006, i contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Art. 8 Intensità dell'aiuto

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile ed il limite massimo di contributo concedibile a ciascun beneficiario è pari ad euro 40.000,00.

Art. 9 Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili devono riguardare esclusivamente:

- a) l'acquisto di apparecchi, nuovi di fabbrica, di proiezione e riproduzione digitale conformi alle specifiche Digital Cinema Initiatives (DCI);
 - b) l'acquisto di impianti e apparecchiature, nuovi di fabbrica, per la ricezione del segnale digitale via terrestre o via satellite quali antenne, ricevitori, parabole, decoder;
 - c) i costi di manodopera specializzata, nella misura strettamente necessaria per l'installazione dei beni indicati alle lettere a) e b).
2. Le spese ammissibili sono al netto dell'imposta IVA.

Art. 10 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda di contributo.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 9 ed in particolare:
 - a) i costi per "Sistema 3D stereoscopico attivo-passivo";
 - b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio ed i beni usati;
 - c) le spese per opere edili di qualsiasi tipo;
 - d) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza telefonica, manutenzione preventiva/correttiva periodica, servizi di supporto remoto via adsl, costi di garanzia, attivazione linea adsl e relativi costi di utilizzo;
 - e) le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento dell'impianto di digitalizzazione;
 - f) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
 - g) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente dell'impresa richiedente.

Art. 11 Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
 - a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto, ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - f) i termini per la concessione del contributo e per l'erogazione del contributo;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall'articolo 16.
2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione economia e imprese – turismo.
3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 12 Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o dal presidente dell'associazione, corredata della dichiarazione di cui al comma 5, è inoltrata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, di seguito denominato ufficio competente, esclusivamente in forma elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): attivita.produttive@certregione.fvg.it.
2. L'operatività del canale contributivo e la concessione dei contributi è condizionata alle disponibilità annuali stanziata a bilancio.
3. Lo schema di domanda e la relativa modulistica, approvati con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, sono disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione economia e imprese – turismo.
4. Per ciascuna annualità, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo relativa ad un'unica iniziativa.

5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 13 Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
2. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza delle domande ai requisiti di legittimità e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
6. I contributi sono concessi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
7. La carenza di risorse finanziarie viene comunicata al richiedente entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
8. I contributi sono liquidati a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 14, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
9. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
10. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, i contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata di eventuali interessi.

Art. 14 Rendicontazione delle spese

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano all'ufficio competente la rendicontazione delle spese sostenute redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione economia e imprese – turismo.
2. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dall'ufficio competente entro il limite massimo di sei mesi.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.
4. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle stesse, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

5. Nel caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione del loro contenuto asseverata ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché il soggetto beneficiario documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa.
7. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, l'Ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla conferma, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.
8. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 15 Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività dell'associazione o l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.
2. La sospensione dell'erogazione del contributo è disposta entro novanta giorni dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 16 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa, fatta salva la previsione di cui all'articolo 14, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'ufficio competente, sulla base della documentazione agli atti, disponga la revoca ai sensi dell'articolo 14, comma 7;
 - b) sia accertata la non veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 12, comma 5;
 - c) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
 - d) il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18 non sia stato mantenuto.
3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.
5. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 13, comma 10, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 17 Sospensione ed interruzione del procedimento

1. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.
2. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
3. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 13, comma 7, e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.
4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

Art. 18 Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. Eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, relative alle singole voci di spesa, devono essere debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'ufficio competente.
2. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione, a pena di revoca, la destinazione d'uso degli impianti e delle apparecchiature oggetto di contributo nonché la destinazione d'uso a sala cinematografica dell'immobile oggetto dell'intervento;
3. I soggetti beneficiari hanno altresì l'obbligo:
 - a) nel caso di imprese: di mantenere, per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione, l'iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA competente sul territorio regionale (codice ATECO 2007 59.14.00) e la sede attiva nel territorio regionale;
 - b) nel caso di associazioni: di essere operative sul territorio regionale per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione.
4. Ai fini di cui al comma 2, i soggetti beneficiari inviano entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione.
5. Costituisce violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.

Art. 19 Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 20 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Art. 21 Disposizioni transitorie

1. In deroga all'articolo 12, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 ottobre 2013.
2. In deroga all'articolo 13, comma 6, in sede di prima applicazione i contributi sono concessi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1. della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicato sulla GU C 244 dell'1.10.2004.

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

VISTO: IL PRESIDENTE